CONDIZIONALITÀ 2014 - 2020

CONDIZIONALITÀ

Se sei un'azienda agricola devi rispettare gli obblighi di CONDIZIONALITÀ.

Se sei un'azienda agricola e presenti una o più domande di aiuto/pagamento comunitari all'Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura (AVEPA), devi rispettare gli obblighi di condizionalità e potrai essere sottoposta ai CONTROLLI.

Le domande interessate sono:

- Domanda Unica
- Piano di Sviluppo Rurale (agroambiente)
- Ristrutturazione e riconversione viticola

La condizionalità prevede il rispetto di impegni, vincoli e divieti presenti nelle normative comunitarie e nazionali.

Gli impegni si dividono in:

- Criteri di Gestione Obbligatori (CGO)
- Buone Condizioni Agronomiche ed Ambientali (BCAA)

Protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole

Se hai superfici in Zona Vulnerabile ai Nitrati (ZVN)

PRESENZA DELLA COMUNICAZIONE

per aziende che producono più di 1000 kg/azoto/anno

da presentare alla Provincia di competenza 30 giorni prima dell'inizio dell'attività di spandimento

PRESENZA DEL PIANO DI UTILIZZAZIONE AGRONOMICA (PUA)

per aziende che producono più di 3000 kg/azoto/anno

REGISTRO CONCIMAZIONI (DGRV 1835/2016)

per aziende con SAU => 14,8 ha o con obbligo di PUA per ZO (Zone Ordinarie) e ZVN

PRESENZA/ADEGUATEZZA/CORRETTA FUNZIONALITÀ DEGLI STOCCAGGI

rispetto al tipo di effluente prodotto

RISPETTO DEL CARICO MASSIMO DI AZOTO/ETTARO 170 KG/HA

(da effluente)

RISPETTO DEL MASSIMALE DI AZOTO PER COLTURA (MAS)

organico ed inorganico

OBBLIGHI AGRONOMICI

(es. rispetto dei divieti di spandimento nei periodi e nelle zone stabilite)

Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua ed i corpi idrici

Se hai corpi idrici e/o corsi d'acqua nella tua azienda

Presenza della FASCIA TAMPONE di 5 metri:
nel terreno può essere presente una coltura agraria, ma vige il divieto di fertilizzazione organica ed inorganica per i 5 metri adiacenti ai corpi idrici (DDR n.16/2016) e ai corsi d'acqua (deroghe: risaie, corsi d'acqua effimeri ed episodici)

Divieto di effettuare cumuli di effluente zootecnico palabile

Se hai corpi idrici nella tua azienda

Presenza della FASCIA INERBITA:
costituzione/non eliminazione della fascia inerbita sui terreni adiacenti ai corpi idrici (DDR n.16/2016). La fascia deve essere di 3 o 5 metri (deroghe: risaie, corsi d'acqua effimeri ed episodici, aree montane, oliveti, prati permanenti, terreni stabilmente inerbiti)

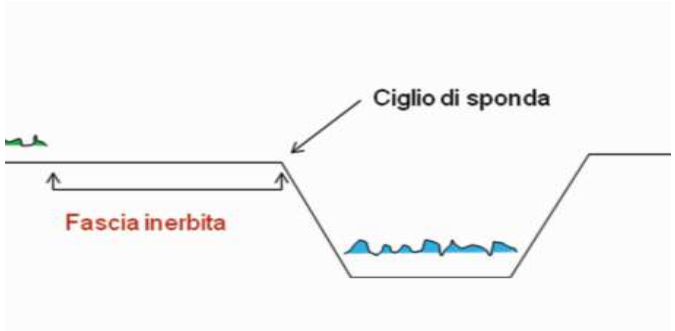

Esclusione dagli impegni:

Adduttori d'acqua per l'irrigazione
Pensili
Corpi idrici arginati
Scoline e fossi collettori

Rispetto delle procedure di autorizzazione per l'utilizzo delle acque irrigue

Se hai superfici dove utilizzi acqua ai fini irrigui

Presenza della documentazione di autorizzazione alla captazione, attingimento o disponibilità in altro modo dell'acqua, rilasciata dall'autorità competente o

del corretto avvio dell'iter procedurale per il rilascio di tale autorizzazione

L'autorizzazione alla captazione, all'attingimento o alla disponibilità dell'acqua è quella rilasciata direttamente all'azienda da parte del Genio Civile, per attingimento da:

- ✓ falda freatica/artesiana
- ✓ rete idraulica superficiale di proprietà del Demanio regionale

Protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose

Se detieni o utilizzi sostanze pericolose o effettui attività di scarico di acque reflue

Le SOSTANZE PERICOLOSE devono essere collocate/stoccate in ambienti chiusi o protetti dagli agenti atmosferici e poste su superfici impermeabilizzate - compresi serbatoi interrati - (combustibili, oli lubrificanti, prodotti fitosanitari o veterinari)

I DEPOSITI O ACCUMULI (RIFIUTI) DI MATERIALI contenenti sostanze pericolose devono essere collocati in ambiente protetto dagli agenti atmosferici e posti su superfici impermeabilizzate (contenitori di combustibili e oli, lubrificanti usati, filtri e batterie esauste, involucri e contenitori vuoti di prodotti fitosanitari o veterinari, carcasse di trattori, automobili o altri mezzi contenenti sostanze potenzialmente inquinanti)

Il SERBATOIO DI CARBURANTE fuori terra (cisterna) deve essere dotato di tettoia in materiale ignifugo e vasca di contenimento

Divieto di scarico diretto di sostanze pericolose sul suolo, nei corsi d'acqua o nella rete scolante dei terreni, compresi gli effluenti zootecnici nelle zone NON vulnerabili ai nitrati (lo scarico diretto genera intenzionalità 20% di riduzione)

Le aziende che effettuano attività di scarico di ACQUE REFLUE INDUSTRIALI devono essere in possesso dell'autorizzazione (verifica della congruità e completezza dell'autorizzazione)

Conservazione degli uccelli selvatici

Se hai superfici aziendali in Zone di Protezione Speciale (ZPS)

RISPETTO DEGLI OBBLIGHI AGRONOMICI

Es: divieto di bruciatura delle stoppie, presenza della copertura vegetale su superfici non più utilizzate a fini produttivi, divieto di esecuzione di livellamenti …

DIVIETO DI DISTRUZIONE DI HABITAT DI SPECIE ANIMALI PROTETTE RICADENTI IN ZPS

(la distruzione volontaria genera intenzionalità)

Se hai superfici

MANTENIMENTO SUL TERRITORIO

DEGLI ALBERI ISOLATI, ALBERI IN FILARI O SIEPI

- ✓ elementi lineari (alberi in filare, siepi) con lunghezza inferiore a 25 metri
- ✓ siepi di larghezza superiore a 20 metri
- ✓ alberi isolati con diametro della chioma < 4 metri

Deroghe:

Al di fuori delle ZPS, l'eliminazione degli alberi isolati, degli alberi in filare e delle siepi, che non siano già tutelati dalla BCAA7, può essere effettuata solo se autorizzata dalle autorità competenti, ove tale autorizzazione sia prevista

Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche

Se hai superfici aziendali in Siti d'Importanza Comunitaria (SIC-ZSC)

RISPETTO DEGLI OBBLIGHI AGRONOMICI
Es.: divieto di bruciatura delle stoppie,
presenza della copertura vegetale su superfici non più utilizzate
a fini produttivi, divieto di esecuzione di livellamenti, di eliminazione
dei terrazzamenti….

Nel fascicolo aziendale è riportata l'informazione della presenza di un sito Rete Natura 2000!

NATURA 2000

RISPETTO DELLE MISURE DI CONSERVAZIONE
Verifica delle "Misure generali" per Sito
Es.: divieto utilizzo fanghi; rispetto vincoli per il rimboschimento

Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche

Se hai superfici aziendali in Siti d'Importanza Comunitaria (SIC-ZSC) con presenza di uno o più Habitat

RISPETTO DELLE MISURE DI CONSERVAZIONE
Verifica delle "Misure per habitat" se presente anche un HABITAT"
Es: corretta gestione dei prati; divieti e limitazione nell'uso di fertilizzanti; rispetto di limiti e divieti al pascolamento…

DIVIETO DI DISTRUZIONE DI HABITAT COMUNITARI PROTETTI RICADENTI IN SIC
(la distruzione volontaria genera intenzionalità 20% di riduzione)

Nel fascicolo aziendale è riportata l'informazione della presenza di un sito Rete Natura 2000!

NATURA 2000

Principi e requisiti generali della legislazione alimentare

Controlli SSVV

Se hai un allevamento da latte

- ✓ Possedere la documentazione relativa alla rintracciabilità del latte crudo
- ✓ Possedere il manuale di tracciabilità del latte fresco

Se hai superfici

- ✓ Tenere la documentazione relativa alla tracciabilità in entrata e in uscita delle movimentazioni delle produzioni aziendali
- ✓ Tenere e aggiornare le registrazioni di utilizzo dei prodotti fitosanitari
- ✓ Disporre di spazi idonei per lo stoccaggio delle derrate alimentari

Controlli SSVV

Se hai un allevamento di qualsiasi specie

- ✓ Stoccare in maniera adeguata le derrate alimentari /mangimi, dalle sostanze pericolose
- ✓ Tenere le registrazioni dei prodotti veterinari
- ✓ Rispettare modalità prescrizione e somministrazione agli animali dei prodotti veterinari
- ✓ Rispettare le norme e le prescrizioni previste dalla norma negli allevamenti, nei locali di lavorazione, di mungitura, di stoccaggio dei prodotti

Immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari

Se acquisti, utilizzi o detieni prodotti fitosanitari (negli ultimi 3 anni)

COMPILARE IL REGISTRO DEI TRATTAMENTI e conservarlo per i tre anni successivi all'anno di compilazione (non è richiesto per le colture destinate all'autoconsumo)

UTILIZZARE prodotti NON revocati

RISPETTARE LE PRESCRIZIONI DI UTILIZZO previste nell'etichetta del prodotto impiegato (dose, numero massimo trattamenti, intervallo, tempo di carenza, avversità, FASCE DI RISPETTO…).
NON RIENTRANO nella condizionalità i principi generali di difesa integrata

Disporre ed utilizzare i DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE previsti (guanti in gomma, tuta impermeabile, stivali, maschera o semi maschera con occhiali, casco in alternativa a maschera o semi maschera con occhiali)

Disporre in azienda di un SITO A NORMA PER LO STOCCAGGIO dei prodotti fitosanitari

Possedere e conservare per 3 anni la DOCUMENTAZIONE DI ACQUISTO (fatture) dei prodotti fitosanitari

Disporre dell'AUTORIZZAZIONE PER L'ACQUISTO, L'UTILIZZO dei prodotti fitosanitari cosiddetto "patentino" in corso di validità

Se hai delle superfici agricole (in presenza di fenomeni erosivi)

Sulle **SUPERFICI AGRICOLE NON PIÙ UTILIZZATE AI FINI PRODUTTIVI**
deve essere assicurata la presenza di una copertura vegetale naturale o seminata, durante tutto l'anno

Deroghe:
- *pratica del sovescio*
- *terreni interessati da interventi di ripristino di habitat e biotopi*
- *colture a perdere per la fauna selvatica*
- *lavorazioni funzionali a interventi di miglioramento fondiario*
- *lavorazioni eseguite allo scopo di ottenere una produzione nella successiva annata*
- *pratica del maggese*

Su **TUTTE LE SUPERFICI** (escluse quelle non più utilizzate a fini produttivi)
deve essere presente la copertura minima del suolo tra il 15 novembre ed il 15 febbraio successivo o in alternativa devono essere adottate tecniche per la protezione del suolo come la discissura o la ripuntatura al posto dell'aratura

Su **TUTTE LE SUPERFICI**
deve essere rispettato il divieto di lavorazioni di affinamento del terreno nel periodo tra il 15 novembre e il 13 febbraio successivo, su terreni lasciati nudi

Deroghe:
- *Sono ammesse le lavorazioni funzionali agli interventi di estirpazione / reimpianto / riconversione o ristrutturazione di vigneti*

Gestione minima delle terre che rispetti le condizioni locali

Se hai delle superfici agricole

SUPERFICI A SEMINATIVO *(in presenza di fenomeni erosivi)*
esecuzione dei solchi temporanei acquai (distanza tra un solco e l'altro < 80 metri) o delle fasce inerbite (larghezza non < 5 metri e con distanza tra fascia e l'altra non > 60 metri)
Sono esenti le superfici stabilmente inerbite o impegnate con colture che permangono per l'intera annata agraria

TUTTE LE SUPERFICI
- rispetto del divieto di effettuare livellamenti non autorizzati
- rispetto dell'obbligo di manutenzione della rete idraulica aziendale e della baulatura
(gestione e conservazione delle scoline e dei canali collettori per garantire l'efficienza e la funzionalità nello sgrondo delle acque, pulizia dalla vegetazione arbustiva o erbacea, la rimozione periodica dei sedimenti depositati in alveo)

Deroghe:
- disposizioni delle Direttive 2009/147/CE e 92/43/CE
- drenaggio tubolare sotterraneo sulle superfici esterne alle ZPS e SIC, secondo l'autorizzazione dell'autorità competente.
- in caso di trasformazione fondiaria è concesso il ridisegno della rete scolante

Mantenere i livelli di sostanza organica del suolo mediante pratiche adeguate, compreso il divieto di bruciare le stoppie, se non per motivi di salute delle piante

Se hai delle superfici a seminativo

Rispetto del DIVIETO DI BRUCIATURA DELLE STOPPIE, DELLE PAGLIE E DEI RESIDUI COLTURALI

lasciati in campo successivamente alla raccolta, nonché della vegetazione presente al termine dei cicli produttivi di prati naturali e semi naturali

Deroghe:

- per le superfici investite a riso, salvo diverse prescrizioni della competente autorità di gestione, nelle superfici ZPS e SIC;

- nel caso di interventi connessi ad emergenze di carattere fitosanitario prescritti dall'Autorità competente;

- in caso di norme regionali inerenti la regolamentazione della bruciatura delle stoppie e delle paglie, escluse le ZPS e SIC.

Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio, compresi se del caso, siepi, stagni, fossi, alberi in filari, in gruppi isolati, margini dei campi, e terrazze, e compreso, il divieto di potare le siepi e gli alberi nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli e, a titolo facoltativo, misure per combattere le specie vegetali invasive

Se hai delle superfici

DIVIETO DI ELIMINARE alberi monumentali identificati nel registro nazionale ai sensi del DM 23/10/2014, oppure tutelati da legislazione regionale e nazionale

DIVIETO DI ELIMINARE siepi (larghezza minima 2 metri - massima 20 metri e lunghezza minima 25 metri), alberi isolati (diametro maggiore di 4 metri) o in filari (lunghezza maggiore di 25 metri)

DIVIETO DI ELIMINARE muretti a secco, stagni, terrazze, sistemazioni idraulico agrarie caratteristiche

DIVIETO DI POTARE le siepi e gli alberi nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli e comunque nel periodo compreso tra il 15 marzo e il 15 agosto

Deroghe:

1. Presenza di motivazioni di ordine fitosanitario riconosciute dalle Autorità Competenti;

2. Elementi caratteristici del paesaggio realizzati anche con l'intervento pubblico, che non presentino i caratteri della permanenza e della tipicità;

3. Interventi di ordinaria manutenzione delle formazioni arboreo/arbustive, comprendenti anche il taglio a raso di ceppaie e il taglio dei ricacci delle capitozze;

4. Eliminazione di soggetti arborei o arbustivi appartenenti a specie invadenti, pollonanti o non autoctone (ad es. ailanto, robinia pseudoacacia, ecc.) o eliminazione di soggetti arbustivi lianosi (ad es. rovo, Clematis vitalba);

5. In relazione alle sistemazioni idraulico-agrarie caratteristiche, è fatta salva la possibilità di eliminarle in presenza di normativa che lo consenta

Le deroghe di cui ai punti 2, 3 e 4, NON si applicano nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli. e comunque nel periodo compreso tra il 15 marzo e 15 agosto.

Divieto d'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze β-agoniste nelle produzioni animali

Controlli SSVV

Se hai un allevamento

DIVIETO DI SOMMINISTRAZIONE agli animali dell'azienda sostanze ad azione ormonica, tireostatica estrogena, androgena o gestagena, di stilbeni e di sostanze beta – agoniste e di qualunque sostanza proibita

(fatto salvo l'utilizzo a scopo terapeutico e zootecnico sotto il controllo medico – veterinario)

DIVIETO DI COMMERCIALIZZAZIONE di animali o di prodotti da essi derivati ai quali sono state somministrate sostanze vietate o non sia stato rispettato il tempo di sospensione dei farmaci

Identificazione e alla registrazione dei suini.

Controlli SSVV

Se hai un allevamento SUINO

OBBLIGHI

- ✓ registrazione dell'azienda in BDN a seguito di richiesta del codice aziendale alla ASL entro 20 giorni dall'inizio dell'attività
- ✓ corretta comunicazione delle variazioni anagrafiche e fiscali dell'azienda
- ✓ presenza in azienda del registro aziendale o di stalla
- ✓ corretto aggiornamento del registro aziendale o di stalla
- ✓ avvenuta comunicazione annuale della consistenza dell'allevamento
- ✓ registrazione dei capi e dei loro movimenti in entrata ed in uscita
- ✓ corretta documentazione della movimentazione dei capi
- ✓ presenza degli elementi di identificazione – tatuaggi

Identificazione e registrazione dei bovini

Controlli SSVV e AVEPA

Se hai un allevamento BOVINO/BUFALINO

OBBLIGHI

- ✓ registrazione dell'azienda in BDN a seguito di richiesta del codice aziendale alla ASL entro 20 giorni dall'inizio dell'attività
- ✓ opzione sulla modalità di registrazione (direttamente in BDN o con delega)
- ✓ presenza degli elementi di identificazione (marchi auricolari)
- ✓ compilazione della cedola identificativa e consegna al servizio veterinario competente entro i tempi previsti
- ✓ rispetto della procedura di registrazione degli animali provenienti da paesi terzi
- ✓ presenza e corretto aggiornamento del registro aziendale o di stalla
- ✓ aggiornamento della BDN nei modi e nei tempi previsti
- ✓ registrazione dei capi e dei loro movimenti in entrata ed in uscita
- ✓ in caso di monticazione di capi in alpeggio, disponibilità e correttezza del modello 7 e aggiornamento della BDN nei modi e tempi previsti

NOTA BENE: in base alla nota del Ministero della Salute protocollo 0009384-10/04/2015-DGSAF-COD_UO-P, il rilascio della cedola identificativa (passaporto) per i capi delle specie bovina e bufalina è abolito per i capi nati in Italia dopo il 1 °maggio 2015 e che sono movimentati sul territorio nazionale.

Identificazione e registrazione degli ovini e dei caprini

Controlli SSVV e AVEPA

Se hai un allevamento OVINO/CAPRINO

OBBLIGHI

- ✓ registrazione dell'azienda in BDN a seguito di richiesta del codice aziendale alla ASL entro 20 giorni dall'inizio dell'attività
- ✓ opzione sulla modalità di registrazione (direttamente in BDN o con delega)
- ✓ comunicazione della consistenza dell'allevamento entro il mese di marzo dell'anno successivo
- ✓ movimentazione dei capi tramite Modello 4
- ✓ corretta comunicazione di ogni variazione anagrafica e fiscale dell'azienda
- ✓ presenza e corretto aggiornamento del registro aziendale o di stalla e registrazione dei movimenti
- ✓ identificazione dei capi: marchi auricolari, tatuaggi, identificatori elettronici

Prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili

Controlli SSVV

Se hai allevamenti bovini, bufalini, ovini, caprini

- ✓ Divieto di somministrazione ai ruminanti di:
  farina di pesce (ammessa solo per ruminanti non svezzati nei sostituti del latte), fosfato dicalcico e fosfato tricalcico di origine animale, prodotti sanguigni derivati da animali non ruminanti, farina di sangue di non ruminante, proteine Animali Trasformate (PAT) di animali non ruminanti e PAT di ruminanti

- ✓ Divieto di somministrazione agli animali di allevamento non ruminanti di:
  farina di sangue di non ruminante, PAT di animali non ruminanti e PAT di ruminanti

- ✓ Obbligo di immediata denuncia alle autorità competenti in ogni caso di sospetta infezione da TSE in un animale

- ✓ Obbligo di attuare quanto previsto dai piani regionali di cui al Decreto 25 novembre 2015 “Misure di prevenzione su base genetica per l’eradicazione della scrapie ovina classica, finalizzate all’incremento dell’allele di resistenza della proteina prionica (ARR) nell’intero patrimonio ovino nazionale”

- ✓ Obblighi relativi al rispetto delle condizioni per l’immissione sul mercato, le esportazioni o le importazioni di bovini, ovini o caprini e loro sperma, embrioni e ovuli (allegati VIII e IX del regolamento (CE) n. 999/2001)

- ✓ Obblighi relativi al rispetto delle condizioni per l’immissione sul mercato della progenie di prima generazione, dello sperma, degli embrioni o degli ovuli di animali per i quali si sospetta o è confermata la presenza di una TSE (allegato VIII, capitolo B del regolamento (CE) n. 999/2001).

Norme minime per la protezione dei vitelli

Controlli SSVV

Se hai un allevamento di VITELLI/BUFALINI

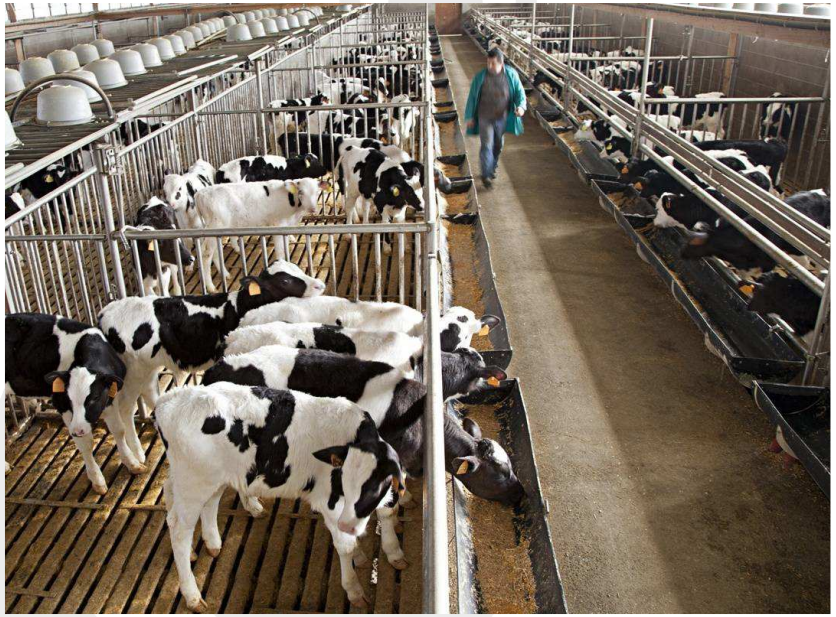

- ✓ **Ispezione**: illuminazione dei locali, isolamento degli anomali feriti, dimensione dei recinti….
- ✓ **Libertà di movimento**: spazio sufficiente per animale, divieto di legare i vitelli…
- ✓ **Spazio disponibile**: verifica mq disponibili per animale dei recinti….
- ✓ **Edifici e locali di stabulazione**: materiali di costruzione, ripari adeguati, impianti elettrici, circolazione dell'aria, attrezzature per l'alimentazione, pavimentazioni adeguate, pulizia...
- ✓ **Illuminazione minima**: adeguate condizioni di illuminazione
- ✓ **Attrezzatura automatica e meccanica**: corretto funzionamento e ispezione delle attrezzature per la somministrazione dell'acqua e degli alimenti, impianto di ventilazione...
- ✓ **Alimentazione, abbeveraggio ed altre sostanze**: corretta somministrazione degli alimenti in base al peso e all'età, somministrazione del colostro, trattamenti terapeutici….
- ✓ **Tasso di emoglobina**: tipologia di alimentazione….
- ✓ **Mangimi contenenti fibre**: verifica degli alimenti fibrosi
- ✓ **Mutilazioni**: corretta gestioni delle disposizioni previste
- ✓ **Procedure di allevamento**: disinfezione dei locali e delle attrezzature, interventi contro mosche roditori e parassiti, divieto della museruola

MATERIALE A SOLO SCOPO INFORMATIVO.
Per quanto non espressamente previsto rimandiamo alla normativa comunitaria, nazionale e regionale

Norme minime per la protezione dei suini

Controlli SSVV

Se hai un allevamento di SUINI

- ✓ **Personale**
- ✓ **Ispezione**: illuminazione dei locali, misure per evitare comportamenti violenti nel gruppo, dimensione dei recinti….
- ✓ **Libertà di movimento**: spazio sufficiente per animale, divieto di utilizzo di attacchi per le scrofe e scrofette, adeguatezza degli attacchi per altri suini, misure per evitare le aggressioni nei gruppi…
- ✓ **Spazio disponibile**: verifica mq disponibili per animale dei recinti….
- ✓ **Edifici e locali di stabulazione**: materiali di costruzione, ripari adeguati, impianti elettrici, circolazione dell'aria, attrezzature per l'alimentazione, pavimentazioni adeguate, pulizia...
- ✓ **Illuminazione minima**: adeguate condizioni di illuminazione
- ✓ **Pavimentazione**: adeguatezza della pavimentazione per età o tipologia di animale…
- ✓ **Materiale manipolabile**: adeguatezza della lettiera, presenza di materiale (paglia, fieno, segatura...)
- ✓ **Attrezzatura automatica e meccanica**: corretto funzionamento e ispezione delle attrezzature per la somministrazione dell'acqua e degli alimenti, impianto di ventilazione...
- ✓ **Alimentazione, abbeveraggio ed altre sostanze**: corretta somministrazione degli alimenti in base al peso e all'età, trattamenti terapeutici….
- ✓ **Mangimi contenenti fibre**: verifica degli alimenti fibrosi
- ✓ **Mutilazioni**: corretta gestioni delle disposizioni previste
- ✓ **Procedure di allevamento**: disinfezione dei locali e delle attrezzature, interventi contro mosche roditori e parassiti..

MATERIALE A SOLO SCOPO INFORMATIVO.
Per quanto non espressamente previsto rimandiamo alla normativa comunitaria, nazionale e regionale

Controlli SSVV

Se hai un allevamento zootecnico (esclusi i pesci, i rettili, gli anfibi e gli invertebrati) allevati o custoditi per la produzione di derrate alimentari, di lana, di pelli, pellicce o per altri scopi agricoli

- ✓ Personale: formazione, competenze professionali...
- ✓ Ispezione: illuminazione dei locali, isolamento degli animali feriti, dimensione dei recinti….
- ✓ Registri: presenza del registro farmacologico e registrazione delle mortalità
- ✓ Libertà di movimento: spazio sufficiente per animale, adeguatezza degli attacchi utilizzati, misure per evitare le aggressioni nei gruppi…
- ✓ Edifici e locali di stabulazione: materiali di costruzione, ripari adeguati, impianti elettrici, circolazione dell'aria, attrezzature per l'alimentazione, pavimentazioni adeguate, pulizia, recinto infermeria...
- ✓ Illuminazione minima: adeguate condizioni di illuminazione
- ✓ Attrezzatura automatica e meccanica: corretto funzionamento e ispezione delle attrezzature per la somministrazione dell'acqua e degli alimenti, impianto di ventilazione...
- ✓ Alimentazione, abbeveraggio ed altre sostanze: corretta somministrazione degli alimenti in base al peso e all'età, trattamenti terapeutici….
- ✓ Mutilazioni: corretta gestioni delle disposizioni previste
- ✓ Procedure di allevamento: disinfezione dei locali e delle attrezzature, interventi contro mosche roditori e parassiti...

Nota del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 05/07/2017 Prot. Uscita N.0019245: la sanzione di condizionalità viene applicata sia al soccidario che al soccidante.

In particolare, sul problema delle soccide, che "è un caso particolare del caso più generale in cui detentore e proprietario di un allevamento siano soggetti differenti ed entrambi siano titolari di una o più domande di aiuto o pagamento assoggettate alla condizionalità", ***si ritiene che l'interpretazione delle pertinenti norme "in caso di non conformità di condizionalità rilevate presso l'allevamento condiviso", imponga che la riduzione di condizionalità debba essere applicata sia al detentore/soccidario che al proprietario/soccidante, come già attualmente stabilito all'art. 4 del D.M. n. 2490 del 25 gennaio 2017***, la cui fonte giuridica primaria è l'art. 92 del regolamento (UE) n. 1306/2013.

Se il controllo ha rilevato un'infrazione

Inadempienza di importanza minore

Può essere sanata con una azione correttiva eseguita dall'agricoltore entro un tempo fissato.

Il beneficiario viene informato attraverso il sistema denominato "allerta precoce" dell'infrazione riscontrata con l'obbligo di adottare misure correttive.

L'Azione correttiva ha l'obiettivo di ripristinare le condizioni ante infrazione oppure di eliminare gli effetti negativi dell'infrazione.

Se eseguita correttamente e nei tempi previsti, annulla la riduzione determinata!

Azione correttiva

Azione di natura agronomica, strutturale o amministrativa che ha come obiettivo il ripristino delle condizioni ante infrazione oppure l'eliminazione degli effetti negativi dell'infrazione, eseguita dall'agricoltore a correzione dell'infrazione classificata nei casi di inadempienza di importanza minore (IIM).

Se eseguita correttamente e nei tempi previsti, annulla la riduzione determinata nell'anno!

Nel triennio non potrà essere attivata nuovamente un'allerta precoce per lo stesso atto/norma!!

Se il controllo ha rilevato un'infrazione

Infrazione per negligenza

Qualsiasi infrazione cui non sia attribuito carattere di inadempienza di importanza minore o di intenzionalità:
la percentuale di riduzione può essere dell' 1% - 3% o 5%.
Le aziende con infrazione saranno nuovamente sottoposte a controllo entro i 2 anni successivi al primo controllo, al fine di verificare la reiterazione dell'infrazione.

Reiterazione

Nel caso di riscontro di infrazioni sullo stesso CGO/BCAA, in un triennio, sarà applicata la riduzione per reiterazione:
– moltiplicazione per 3 (tre) della percentuale di riduzione determinata.

Ammonizione

Al raggiungimento o superamento del 15% di riduzione per ripetizione dell'infrazione la percentuale applicata sarà del 15% e l'azienda viene avvisata che al ripetersi di un'infrazione sullo stesso atto/norma nei 2 anni successivi l'infrazione diventa intenzionale

Intenzionalità

Infrazione commessa intenzionalmente dall'agricoltore:
– la percentuale di riduzione è del 20% e può arrivare fino all'esclusione totale degli aiuti.

DATE DA RICORDARE

FEBBRAIO

CGO1: periodo di divieto stagionale per lo spandimento degli effluenti zootecnici, ammendanti organici, acque reflue, concimi chimici. Per individuare il corretto periodo di divieto per tipo di fertilizzante, consultare la DGRV n. 1835, Allegato A, articolo 6 (Sono fatte salve le modifiche e le deroghe annuali emanate con provvedimenti regionali).

MARZO

1 – CGO2: inizio del periodo di divieto di intervento (sfalcio/trinciatura) di 150 giorni consecutivi, compreso tra il 1° marzo e il 31 luglio di ogni anno SOLO PER SUPERFICI RICADENTI IN ZPS - superfici non più utilizzate a fini produttivi, mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali

1– CGO3: inizio del periodo di divieto di intervento (sfalcio/trinciatura) di 150 giorni consecutivi, compreso tra il 1° marzo ed il 31 luglio di ogni anno SOLO PER SUPERFICI RICADENTI IN SIC - superfici non più utilizzate a fini produttivi, mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali.

15 – BCAA7: inizio del periodo divieto di potare le siepi e gli alberi nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli compreso tra il 15 marzo e il 15 agosto

GIUGNO

30 – CGO1: chiusura compilazione PUA (Sono fatte salve le modifiche e le deroghe annuali emanate con provvedimenti regionali).

LUGLIO

10 – CGO1: scadenza predisposizione Registro delle concimazioni per le aziende con SAU in ZVN => 14,8 ha oppure con obbligo di PUA (Sono fatte salve le modifiche e le deroghe annuali emanate con provvedimenti regionali).

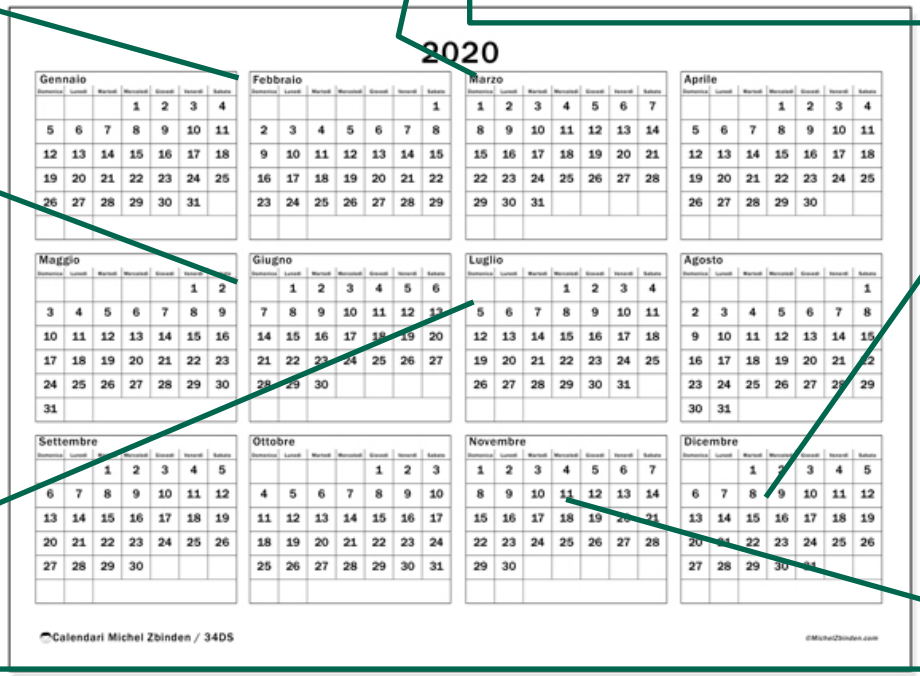

DICEMBRE

15 – CGO1: chiusura compilazione del "Registro delle concimazioni" per le aziende con SAU in ZVN => 14,8 ha oppure con obbligo di PUA per ZO e ZVN, con più di 3000 kg di azoto/ha (Sono fatte salve le modifiche e le deroghe annuali emanate

NOVEMBRE

15 – BCAA4: inizio presenza della copertura minima del suolo tra il 15 novembre ed il 15 febbraio successivo oppure, in alternativa, adozione di tecniche per la protezione del suolo nel corso della preparazione del terreno per la semina -tutte le superfici in comuni a rischio di erosione, come identificati dalla Regione Veneto (escluse quelle non più utilizzate a fini produttivi)

15 – BCAA4: inizio divieto delle lavorazioni di affinamento del terreno nel periodo tra il 15 novembre e il 15 febbraio successivo -tutte le superfici in comuni a rischio di erosione, come identificati dalla Regione Veneto (escluse quelle non più utilizzate a fini produttivi)

30 – CGO1: termine per il completamento delle registrazioni sul software regionale per i terreni acquisiti in asservimento (Sono fatte salve le modifiche e le deroghe annuali emanate con provvedimenti regionali).

https://www.avepa.it/condizionalita
https://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/condizionalita
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/15395